



Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico – Operatore meccanico

Protocollo vedi segnatura

Treviglio, vedi segnatura

Determina N. 78/2019 per l'affidamento diretto della Società di Brokeraggio per l'assistenza e l'intermediazione assicurativa per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022

CIG: Z2728C00C4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' ISTITUTO ARCHIMEDE

POSTO l'interesse pubblico dell'Istituto Scolastico di affidare ad un Intermediario Assicurativo (Broker) la gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri, attualmente in essere e di procedere all'acquisizione di eventuali nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitoli per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA, e nello specifico degli Istituti Scolastici giovare della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'articolo 109, comma 2, lettera b), D.Lgs. 07.09.2005 N. 209) laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell'Istituto (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 28.8.2018 N. 129 Titolo V Art. 43.7 Art. 44.4 Art. 45.2 lett.a);

ATTESO che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso (per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è infatti in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul mercato);

ACCERTATO che l'affidamento dell'incarico per l'esecuzione dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;

VISTA la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP - Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che *"l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione"*;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione del 16.03.2005, in cui chiaramente si esplicita: *"Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica..."*;

VISTA la posizione espressa dell'ANIA - Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che *"sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei carichi è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto"*;



VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 11 dell'articolo 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) "...Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 2 dell'articolo 36 (Contratti sotto soglia) "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...";

VISTE le modifiche introdotte al D.Lgs. n. 18.04.2016 n. 50 con D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 ed in particolare dall'articolo 22 "...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

CHIARITO che i compensi spettanti al broker verranno remunerati, secondo consuetudine di mercato, da parte della compagnia di assicurazione con la quale saranno stipulate le polizze secondo la comune prassi della c.d. "Clausola Broker";

CONSIDERATO che tali compensi non avranno alcuna incidenza di spesa nei confronti dei destinatari beneficiari del contratto assicurativo;

ACCERTATO che il valore del compenso al broker, anche nell'ipotesi del 5% della polizza in essere alla data odierna si attesterebbe a circa € **1.128,36** quindi al di sotto del limite stabilito all'Art. 45.2 lett. a) del D.I. 129 del 28.8.2018, per l'affidamento diretto;

ACCERTATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e di Consip S.p.A.;

VERIFICATO che il broker assicurativo LOGICA INSURANCE BROKER SRL con sede Legale in Piazza Giovanni Amendola, 3 C.A.P. 20149 Milano e sede operativa in Via Montello, 12 C.A.P. 20831 Seregno (MB) – iscritto al Registro Unico Intermediari Assicurativi RUI - Sezione B: n°B000340640, nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.lgs. no 209/05 è in possesso di: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale, dei requisiti generali di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 modificato e corretto dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 56; assenza di conflitto di interessi;

SENTITO il parere del DSGA;

DETERMINA

1. L'affidamento alla Società LOGICA INSURANCE BROKER SRL con sede Legale in Piazza Giovanni

Amendola, 3 C.A.P. 20149 Milano e sede operativa in Via Montello, 12 C.A.P. 20831 Seregno (MB) Bergamo delle attività di brokeraggio, in particolare il Broker, per supportare questa Amministrazione, dovrà procedere a:

- a) Effettuare l'analisi preliminare dei rischi in capo a questa Istituzione Scolastica, al personale dirigente e direttivo, al personale docente e non docente, agli studenti, alle persone che si avvicinano nella scuola durante le attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche e delle relative coperture assicurative;
 - b) Prestare la consulenza nella formulazione del programma assicurativo da effettuarsi anche mediante l'analisi delle polizze in essere;
 - c) Presentare un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi di questa istituzione scolastica in base alle effettive esigenze;
 - d) Collaborare ed assistere nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisporre la specifica dei capitolati con relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei capitolati, il supporto tecnico nella predisposizione del bando da utilizzarsi per l'espletamento delle procedure selettive da applicarsi ai sensi di legge;
 - e) Collaborare e assistere nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi;
 - f) Fornire assistenza dei sinistri;
 - g) Segnalare nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto.
2. La durata del presente incarico decorre dalla data di accettazione e termina dopo **tre anni** da tale data. Resta convenuto e pattuito che il servizio cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Tuttavia, a richiesta dell'Istituto scolastico, da effettuarsi con email PEC almeno un mese prima della scadenza prevista, al fine di assicurare la continuità del servizio, potrà essere prolungato per una durata massima di mesi 3 (tre).
E' fatta salva una durata inferiore dell'incarico nel caso in cui eventuali processi di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica determinassero la cessazione della Scuola nella sua attuale connotazione, struttura e personalità giuridica.
3. L'incarico sarà svolto senza alcun onere a carico di questa Amministrazione, poiché la remunerazione dell'attività svolta dalla Società sopra indicata sarà interamente posta a carico della compagnia di assicurazioni che risulterà aggiudicataria (nella percentuale del premio di assicurazione indicata nel bando di gara).
4. Nel caso in cui il rapporto di brokeraggio con la Scuola si interrompa, il Broker LOGICA INSURANCE BROKER SRL rinuncia a far valere ogni pretesa sui premi assicurativi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento del presente incarico.
5. Ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 14 dell'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio tramite posta elettronica certificata.
6. Ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 e s.m.i. ed in particolare il comma 10 lettera b) dell'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.
7. L'Istituzione Scolastica provvede alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della scuola www.isarchimede.it nella sezione **Amministrazione trasparente**.

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs 82/2005 e norme collegate)